

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE IN CUI REALIZZARE GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI".

Art. 1

1. Agli effetti della presente legge sono di rilevanza paesaggistica le aree costituenti unità di paesaggio e individuate come aree A, B e C ai sensi dell'articolo 20 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR) o comunque costituenti beni paesaggistici ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. I fabbricati necessari alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), di altezza non superiore agli edifici circostanti e di superficie coperta non eccedente i 3.000 metri quadrati, possono essere realizzati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 387/2003.

3. I fabbricati che ricadono nelle aree agricole di rilevanza paesaggistica di cui al comma 1 e che eccedono uno dei limiti di cui al comma 2 possono essere realizzati soltanto in seguito a varianti urbanistiche che mutino la destinazione dell'area da agricola ad industriale - artigianale. La variante urbanistica è necessaria anche se i suddetti fabbricati da realizzare siano ubicati solo in parte in zona agricola. La variante può essere disposta con i procedimenti di cui agli articoli 10 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)].

4. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, da parte della Regione o degli enti locali delegati, per i fabbricati di cui al comma 3, può essere disposto solo a seguito dell'approvazione della variante ivi prevista, ferme restando le valutazioni da compiere in sede di rilascio dell'autorizzazione stessa.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.